

Sent. 982/18
RG. 11852/17
//

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
III SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace del mandamento innanzi indicato, Dr. Mauro Goracci, nel procedimento civile n. 11852/2017 R.G.

TRA

Dott.ssa FILOMENA AUTERI, residente a Sesto Fiorentino (FI), ed elett. te dom. ta a Firenze in Via Pellicceria, n. 8, presso il difensore l'Avv. Piero Ponti

E

COMUNE DI SESTO FIORENTINO, in persona del Sindaco pro-tempore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: Ricorso ex D.L.vo n. 150/2011.

PREMESSO IN FATTO

- Che, con ricorso tempestivamente depositato, la ricorrente proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di Firenze avverso il verbale di accertamento n. 844/f/2017 emesso dalla Polizia Municipale di Sesto Fiorentino;
- che in forza del predetto verbale veniva richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 849,00 = comprensiva delle spese di notifica;
- che con il suddetto verbale veniva contestata al ricorrente la violazione degli artt. 193/o.2 Cds, perché in qualità di proprietario dell'autoveicolo targato ED886EP circolava privo della necessaria copertura assicurativa;
- che il ricorrente chiedeva l'annullamento del suddetto verbale

per buona fede per errata trascrizione della targa; che' la compagnia assicurativa aveva erroneamente trascritto la targa del mezzo della conducente ED828EP e l'aveva comunicata ad ANIA e per tale errore risultava che il mezzo della ricorrente fosse privo della copertura in occasione della comunicazione telefonica della targa del mezzo per ottenere l'autorizzazione del transito nella ZTL vi era stato un errore veniva erroneamente comunicata la targa ET693RF anziche' la targa ET639RF;

-che il Comune di Sesto Fiorentino si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva rimettendosi al giudicante;

-che all'udienza in data 10.04.2018 comparivano entrambi i difensori delle parti, i quali insistevano nelle proprie conclusioni, e il Giudice, ritenendo la causa sufficientemente istruita, provvedeva a trattenerla in decisione con contestuale lettura del dispositivo in udienza; Tutto ciò premesso,

IN DIRITTO

L'opposizione è fondata e, pertanto merita accoglimento.

Dagli atti di causa emerge che si tratta di un mero errore materiale. Infatti, la compagnia assicurativa aveva erroneamente trascritto la targa del mezzo della conducente ED828EP anziche' la targa ED886EP e l'aveva comunicata ad ANIA e per tale errore risultava che il mezzo della ricorrente in occasione dell'accertamento fosse privo della copertura assicurativa.

Invero, la violazione appare del tutto indipendente ed estranea dalla volonta' della ricorrente, configurando nel procedimento in esame l'errore sul fatto ex art. 3 L. 689/1981 con conseguente

esclusione della responsabilita' del ricorrente stesso.

Di conseguenza, alla luce di quanto è emerso nel corso della istruttoria, esistono validi motivi per accogliere il Suddetto ricorso. Per concludere, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

Tutto ciò premesso

P.Q.M.

Il Giudice di Pace ,definitivamente pronunciando, letti gli atti, ogni ulteriore eccezione disattesa,

ACCOGLIE

Il ricorso e per l'effetto

ANNULLA

Il verbale e le relative sanzioni.

Dispone la condanna delle spese di lite a carico della PA che liquida in euro 100,00=e accessori di legge.
FIRENZE, 10/04/2018

Il Giudice di Pace
Dr. MAURO GORACCI

